

# Circolare - Notiziario

STUDIO CLAUDIA CATTABRIGA  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

31 gennaio 2012

	<b>IN EVIDENZA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Notizie in sintesi</a></li></ul>	Pag. 2
	<b>APPROFONDIMENTI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Decreto liberalizzazioni</a></li><li>• <a href="#">Aiuto alla crescita economica delle imprese (Ace) dal 2011</a></li><li>• <a href="#">IMU dal 2012 al 2014</a></li><li>• <a href="#">Imposta sugli immobili all'estero</a></li><li>• <a href="#">Imposta di bollo su conti correnti e strumenti finanziari</a></li><li>• <a href="#">Imposta sulle attività finanziarie all'estero</a></li><li>• <a href="#">Autoliquidazione Inail 2011/2012</a></li></ul>	Pag. 4 Pag. 6 Pag. 8 Pag. 10 Pag. 11 Pag. 12 Pag. 13
	<b>STRUMENTI OPERATIVI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Autoliquidazione Inail per artigiani</a></li><li>• <a href="#">Autoliquidazione Inail per iscritti alla gestione commerciali</a></li><li>• <a href="#">Valore usufrutto e nuda proprietà 2012</a></li><li>• <a href="#">Comunicazione annuale dati IVA</a></li><li>• <a href="#">Scheda raccolta dati per compilazione comunicazione annuale dati IVA</a></li></ul>	Pag. 14 Pag. 16 Pag. 20 Pag. 21 Pag. 22
	<b>AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Fatture dei nuovi contribuenti minimi 2012</a></li><li>• <a href="#">Fatture degli ex contribuenti minimi 2012</a></li><li>• <a href="#">Certificazione dei compensi 2011 soggetti a ritenuta</a></li><li>• <a href="#">Certificazione degli utili corrisposti</a></li></ul>	Pag. 24 Pag. 26 Pag. 28 Pag. 29
	<b>NON SOLO IMPRESA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Limiti all'uso del contante</a></li><li>• <a href="#">Imposta di bollo su attività finanziarie oggetto di emersione</a></li><li>• <a href="#">Imposta sui beni di lusso</a></li></ul>	Pag. 30 Pag. 31 Pag. 32
	<b>AGEVOLAZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Riduzione contributi Inail 2011 in edilizia</a></li></ul>	Pag. 34
	<b>SCADENZARIO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Principali adempimenti mese di febbraio 2012</a></li></ul>	Pag. 35



## IN EVIDENZA

**Sintesi**
**NOVITÀ IN TEMA  
DI LEGGE  
COMUNITARIA  
2010**

- La legge Comunitaria 2012 contiene specifiche disposizioni per il recepimento di alcune direttive comunitarie, tra le quali:
  - il momento impositivo delle prestazioni di servizi con soggetti non residenti è individuato nel **momento della loro ultimazione**. Se le prestazioni sono svolte in modo continuativo, il momento impositivo è individuato alla data di maturazione dei corrispettivi;
  - per le prestazioni di servizi generiche effettuate dal 17.03.2012 da un soggetto passivo Ue, **il committente dovrà integrare la fattura** del fornitore in luogo dell'emissione dell'autofattura;
  - il contribuente può fruire di **rimborsi IVA infrannuali** se effettua, nei confronti di soggetti passivi non residenti per un importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti e relative intermediazioni o prestazioni di servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extra Ue;
  - per ottenere la sospensione del pagamento dell'IVA per i beni importati in libera pratica destinati ad essere trasferiti in un altro Stato Ue successivamente all'esecuzione di manipolazioni, l'importatore deve fornire il proprio numero di partita IVA, il numero di identificazione IVA e idonea documentazione che provi il trasferimento dei beni in un altro Stato Ue;
  - dal 1.01.2012, la norma che consente la detraibilità dei canoni di locazione a favore di studenti universitari fuori sede è applicabile anche ai contratti stipulati da studenti universitari iscritti presso l'Università di uno Stato Comunitario o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo.

**DECRETO  
MILLEPROROGHE**

- È prorogata fino al 31.12.2012 la norma in base alla quale i beneficiari di ammortizzatori sociali possono rendere prestazioni di lavoro accessorio, in qualsiasi settore produttivo nel limite di € 3.000,00 netti per anno solare.
- È prorogata al 31.12.2012 la disposizione che prevede per i lavoratori part-time la possibilità di integrare il loro reddito prestando attività di lavoro accessorio di tipo occasionale.
- È prorogata al 31.03.2012 la scadenza del versamento di € 129,00 per la chiusura agevolata delle posizioni per le quali non è stata presentata la dichiarazione di cessazione dell'attività e per le quali l'Amministrazione non ha ancora contestato la violazione. Per fruire del beneficio occorre effettuare il pagamento utilizzando il Modello F24 - elementi identificativi - con l'indicazione della partita IVA inattiva che si intende chiudere.
- È prorogata a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento a gennaio 2014 la **comunicazione mensile telematica dei dati retributivi** da parte dei sostituti d'imposta, previa sperimentazione a decorrere dal 2013.
- Sono salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate anche dopo la scadenza dei termini originari e, comunque, entro e non oltre il 31.03.2012, in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli **immobili rurali** ad uso abitativo.

**COMUNICAZIONE  
MUD PER RIFIUTI**

Approvato il nuovo modello di dichiarazione ambientale Mud per l'anno 2011, che sostituisce quello precedente.

**STUDI DI SETTORE  
APPLICABILI  
DAL 2011**

- Sono stati approvati gli studi di settore applicabili a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2011, relativi:
  - ad attività economiche nel comparto delle manifatture;
  - ad attività economiche nel comparto dei servizi;
  - ad attività professionali;
  - ad attività economiche nel comparto del commercio.

**DEDUCIBILE  
IL COSTO DELLE  
MACCHINETTE  
AZIENDALI  
DEL CAFFÈ**

- La Commissione tributaria provinciale di Alessandria ha stabilito che il costo del caffè per il funzionamento della macchinetta presente nella sede dell'esercizio commerciale è un costo inerente e deducibile, sia quando il consumo di caffè sia rivolto ai dipendenti sia quando riguarda i clienti.



## **Sintesi (segue)**

### **DECRETO SEMPLIFICAZIONI**

- Il decreto Semplificazioni, domani all'esame del Consiglio dei Ministri, introduce alcune disposizioni atte a semplificare le procedure amministrative, quali:
  - istituzione presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici della Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
  - eliminazione di ogni onere documentale a carico di imprese e professionisti che partecipano agli affidamenti dei lavori, forniture e servizi;
  - responsabilità in solido di committente, appaltatore e subappaltatore per i pagamenti dei lavoratori utilizzati per l'esecuzione dei contratti;
  - semplificazione delle gare di appalto, con riduzione degli oneri di pubblicazione di bandi e avvisi di gara;
  - introduzione del piano di edilizia scolastica;
  - istituzione del risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento a carico degli organi amministrativi.
- La bozza del decreto semplificazioni fornisce un'interpretazione autentica dell'art. 2477 del Codice Civile, stabilendo l'obbligo di adozione di un organo di controllo, che può anche essere monocratico, in determinate casistiche. Permangono incertezze, invece, riguardo a quanto avviene nel caso di Srl che si trovano sopra i limiti previsti per l'adozione del collegio sindacale nelle Spa (ovvero un milione di euro di ricavi o di patrimonio netto).
- Prevista la proroga di un anno del credito d'imposta per le assunzioni nelle imprese del Mezzogiorno e decolla la nuova sperimentazione della social card da effettuare nei Comuni con più di 250.000 abitanti e con una dote di 50 milioni.

### **NUOVI VALORI PER I RIMBORSI CHILOMETRICI**

- Sono state ripubblicate sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9.01.2012 le tabelle annuali che determinano il benefit da tassare ai lavoratori dipendenti a cui è stata assegnata un'autovettura aziendale. Quelle diffuse in data 28.12.2011, infatti, contenevano errori di calcolo.

### **CERTIFICAZIONI RILASCIATE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

- Dal 1.01.2012, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione e i gestori dei pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà.
- Di conseguenza, a far data dal 1.01.2012, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono più né accettarli né richiederli. Sui certificati è apposta, pena nullità, la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

### **AUTO AZIENDALE IN GODIMENTO AI SOCI**

- Ove sia attribuita un'auto in uso promiscuo al dipendente ovvero all'amministratore continua a trovare applicazione il meccanismo impositivo di cui all'art. 51 Tuir, con conseguente tassazione per un importo pari al 30% di 15.000 chilometri.
- Le nuove regole introdotte dalla L. 148/2011 sono applicabili nei confronti delle persone fisiche che rivestono all'interno della società unicamente la figura di socio (non amministratore né dipendente). Solo in tali casi il bene di impresa in godimento ai soci genera un reddito diverso pari alla differenza tra il valore normale del bene e quanto corrisposto dal socio.

### **DEDUZIONE DEI CONTRIBUTI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

- I lavoratori di prima occupazione successiva al 1.01.2007 possono dedurre dal reddito i contributi pagati alla previdenza integrativa oltre il limite fissato a € 5.164,57, per un importo non superiore a € 2.582,29 annui, nei 20 anni successivi al 5° di partecipazione a forme pensionistiche complementari. In particolare, il plafond è liberamente utilizzabile fino a completo esaurimento, in ogni anno, nel solo rispetto del limite di € 2.582,29.

### **ALIQUOTE CONTRIBUTIVE GESTIONE SEPARATA INPS**

- Per professionisti senza cassa, co.co.co. e co.co.pro. dal 1.01.2012 aumenta di un punto percentuale l'aliquota contributiva. Per i soggetti non iscritti ad altre forme pensionistiche l'aliquota è pari al 27,72%; per gli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e i titolari di pensione l'aliquota è pari al 18%.
- Dal 1.01.2012 è operativa anche l'estensione delle prestazioni di malattia e maternità, già previste per i lavoratori a progetto, a favore dei professionisti senza cassa.

### **ACCORDO TRA CREDITORE E DEBITORE**

- Accanto al fallimento delle imprese non piccole e alle esecuzioni individuali, è prevista una nuova alternativa, rappresentata dal fallimento civile delle piccole imprese. Il D.L. 212/2011 si occupa del sovraindebitamento anche delle famiglie e dei consumatori, disponendo che a fronte di una situazione di sovraesposizione debitoria si possa verificare se esiste la convenienza di creditori e debitori a trovare un accordo che costituisca una valida alternativa alle esecuzioni individuali, e che consenta ai creditori di recuperare qualcosa e al debitore di azzerare la sua posizione economica negativa.



## APPROFONDIMENTO

**Decreto liberalizzazioni**

*È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24.01.2012, n. 19 il **D.L. 24.01.2012, n. 1**, in vigore dal 24.01.2012, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività". Si sintetizzano alcune delle principali disposizioni contenute nel provvedimento.*

**AVVIO  
ATTIVITÀ  
ECONOMICHE**

Sono **abrogate dal 24.01.2012** le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione, comunque denominati, per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità.

**SOCIETÀ  
SEMPLIFICATA  
A  
RESPONSABILITÀ  
LIMITATA**

- La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con **contratto o atto unilaterale** da persone fisiche che non abbiano compiuto i **35 anni** di età alla data della costituzione.
- L'atto costitutivo deve essere redatto **per scrittura privata** (senza obbligo del notaio).

**TARIFE  
PROFESSIONALI**

Sono **abrogate le tariffe** delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

**ALIQUOTA  
IMU**

I Comuni possono **ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38%** per i fabbricati costruiti e destinati **dall'impresa costruttrice** alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a 3 anni dall'ultimazione dei lavori.

**IVA  
FABBRICATI  
A USO  
ABITATIVO**

- **Tutte le imprese** (e non più solo quelle che hanno costruito o ristrutturato l'immobile) potranno applicare volontariamente l'IVA con l'aliquota del 10% sulle **locazioni di fabbricati abitativi**, ma solo sui contratti:
  - a) posti in essere in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata di durata non inferiore a 4 anni;
  - b) che hanno a oggetto alloggi sociali.
 L'imponibilità è subordinata all'esercizio dell'opzione del locatore nel relativo atto.
- Si applica il regime di imponibilità IVA per le **cessioni** (effettuate entro 5 anni dall'ultimazione della costruzione o dell'intervento) di **fabbricati abitativi** poste in essere dalle imprese che hanno costruito o ristrutturato il fabbricato. Tale disposizione può essere facoltativamente estesa, su opzione del cedente da esercitare nel relativo atto, alle cessioni di fabbricati di civile abitazione:
  - a) locati per almeno 4 anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata;
  - b) destinati ad alloggi sociali.
 È estesa anche alle imprese che effettuano cessioni imponibili ed esenti la facoltà, già accordata alle imprese di locazione, di **applicare separatamente l'IVA**.

**AUTO-  
TRASPORTATORI**

- Gli esercenti attività di trasporto merci nazionali e comunitari in conto proprio o terzi, con veicoli di massa massima complessiva **non inferiore a 11,5 t.**, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi compresa quella unificata, utilizzano il credito d'imposta per i consumi di gasolio per autotrazione (carbon tax) in compensazione **entro il 31.12 dell'anno solare successivo** a quello in cui è sorto (invece che entro l'anno solare in cui è sorto).
  - Per ottenere il credito d'imposta pari agli incrementi dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari presentano al competente ufficio del Dipartimento delle dogane apposita dichiarazione, **entro il mese successivo** alla scadenza di **ciascun trimestre** solare (anziché entro il 30.06 successivo alla scadenza di ciascun anno solare).
  - Dall'anno 2012 è soppresso il limite massimo annuale di € 250.000 di utilizzo di tale credito d'imposta (carbon tax).
- Il maggior onere conseguente all'aumento dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante è rimborsato, con le modalità previste dall'art. 6, c. 2 D. Lgs. 26/2007, nei confronti dei soggetti esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva **pari o superiore a 7,5 tonnellate**.



## **Decreto liberalizzazioni (segue)**

### **IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU AREE AGRICOLE**

- Dal 24.01.2012, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli **collocati a terra in aree agricole**, non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al D. Lgs. 28/2011.
- La disposizione non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 24.01.2012 o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno (24.01.2013).
- Agli impianti i cui moduli costituiscono **elementi costruttivi di serre** si applica la tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre - a seguito dell'intervento - devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.

### **TERRENI AGRICOLI PUBBLICI E GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI**

- Entro il 30.06 di ogni anno il Ministro delle Politiche Agricole individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici nazionali, da alienare.
- Nelle procedure di alienazione di tali terreni, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile, è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli. A tali contratti si applicano le agevolazioni previste dall'art. 5-bis, cc. 2 e 3 D. Lgs. 228/2001.
- I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprietà dei terreni alienati possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del D. Lgs. 185/2000.

### **DICHIARAZIONE PREVENTIVA IN CASO DI SPOSTAMENTO DEL PRESTATORE**

- Il prestatore di servizi che si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale per fornire servizi è tenuto ad informare in anticipo (e non più 30 giorni prima, salvo i casi di urgenza) l'autorità competente, con una dichiarazione scritta, contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonché sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale.
- Tale dichiarazione ha validità per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro. Il prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione.

### **TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA FISCALE ALL'ESTERO**

- I soggetti che esercitano imprese commerciali e che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all'Unione Europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella *White list*, possono richiedere la **sospensione degli effetti del realizzo** al valore normale dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale.
- Con decreto del Ministro dell'Economia sono adottate le disposizioni di attuazione, al fine di individuare, tra l'altro, le fattispecie che determinano la decadenza della sospensione, i criteri di determinazione dell'imposta dovuta e le modalità di versamento. Le disposizioni si applicano ai trasferimenti effettuati successivamente al 24.01.2012.

### **CONTROLLI DOPO L'OPERAZIONE DOGANALE**

Nel rispetto del principio di cooperazione, dopo la notifica all'operatore interessato, qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio, o nel caso di accessi, ispezioni, verifiche, dopo il rilascio al medesimo della copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base delle irregolarità, delle inesattezze, o degli errori relativi agli elementi dell'accertamento riscontrati nel corso del controllo, l'operatore interessato può **comunicare osservazioni e richieste**, nel termine di **30 giorni** decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale, che sono valutate dall'Ufficio doganale prima della notifica dell'avviso.

### **RIVALSA PER IVA PAGATA IN SEDE DI ACCERTAMENTO**

- Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'Iva o della maggiore Iva relativa ad avvisi di accertamento o rettifica **nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti** dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'Iva, delle sanzioni e degli interessi.
- In tal caso, il cessionario o il committente **può esercitare il diritto alla detrazione**, al più tardi, con la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.



## **Aiuto alla crescita economica delle imprese (Ace) dal 2011**

Al fine di incentivare il rafforzamento patrimoniale delle imprese italiane, la manovra Monti introduce un intervento volto a riequilibrare il trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito e imprese che si finanziano con capitale proprio. La norma definisce, infatti, una riduzione del prelievo Ires/Irpef commisurata al nuovo capitale immesso nell'impresa sotto forma di conferimenti in denaro da parte dei soci o di destinazione di utili a riserva. La misura esclude dalla base imponibile del reddito d'impresa il rendimento nozionale riferibile ai nuovi apporti di capitale di rischio e agli utili reinvestiti in riserve di capitale, secondo il modello cosiddetto Ace (Allow for Corporate Equity). Il rendimento nozionale del nuovo capitale è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale, inizialmente pari al 3%, alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010. L'agevolazione è quantificabile in ciascun esercizio nell'aliquota di imposta relativa (27,50% per soggetti Ires) applicata alla riduzione del reddito imponibile. Il regime di favore si applica anche nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale, commisurando il rendimento nozionale dell'incremento netto del capitale proprio al reddito da imputare al consolidato. L'agevolazione è applicabile anche al reddito d'impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia.

AMBITO APPLICATIVO	Soggetti Ires	<ul style="list-style-type: none"><li>• S.p.a., S.a.p.a., S.r.l.</li><li>• Società cooperative e società di mutua assicurazione.</li><li>• Società europee e società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato.</li><li>• Enti pubblici e privati diversi dalle società e trust residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.</li><li>• Stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società ed enti non residenti.</li></ul>		
	Soggetti Irpef	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reddito di impresa di:<ul style="list-style-type: none"><li>- persone fisiche;</li><li>- S.n.c. e S.a.s.</li></ul></li></ul>	In contabilità ordinaria	Modalità applicative stabilite con decreto ministeriale.
	Soggetti esclusi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Soggetti Irpef in contabilità semplificata.</li><li>• Enti non commerciali.</li></ul>		
	Entrata in vigore	Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2011.		
AGEVOLAZIONE	Oggetto	Riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, mediante una deduzione dal reddito (variazione fiscale in diminuzione extracontabile, che quindi non ha rilevanza ai fini Irap).		
	Importo	Rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.		
	Rendimento nozionale	Valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale, individuata con provvedimento ministeriale, alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al <b>31.12.2010</b> .		
		In via transitoria, <b>per il primo triennio di applicazione (2011-2013), l'aliquota è fissata al 3%.</b>		
		La variazione in aumento del capitale proprio è ottenuta come incremento netto positivo della somma delle voci: capitale sociale, riserve di capitale, riserve di utili, riserve in sospensione di imposta. <table><tr><td><b>Capitale proprio al 31.12.2010</b></td><td>Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio.</td></tr></table>		
<b>Capitale proprio al 31.12.2010</b>	Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio.			
La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.				





## **Aiuto alla crescita economica delle imprese (Ace) dal 2011 (segue)**

**Tavola n. 1****Elementi rilevanti per l'incremento di patrimonio**

	Voci	Modalità	Rilevanza	Momento di rilevanza
<b>Incrementi patrimonio</b>	Conferimenti	In denaro	Sì	Data di versamento
		In natura	No	-
	Versamento sovrapprezzo quote	In denaro	Sì	Data di versamento
	Versamento soci	C/capitale o copertura perdite	Sì	Data di versamento
	Finanziamento soci	-	No	-
	Rinuncia a crediti	-	Sì	Data della rinuncia
<b>Decrementi patrimonio</b>	Accantonamento utili	A riserve disponibili	Sì	Inizio dell'esercizio
		A riserve indisponibili (es.: riserva per acquisto azioni proprie)	No	-
	Attribuzione ai soci	<ul style="list-style-type: none"> <li>Distribuzione di riserve di utili.</li> <li>Distribuzione di riserva di sovrapprezzo quote.</li> <li>Riduzione del capitale sociale.</li> <li>Restituzione di versamenti in c/capitale.</li> <li>Assegnazione di beni ai soci.</li> </ul>	Sì	Inizio dell'esercizio
	Utilizzo di riserve	Per copertura perdite.	No	-
	Acquisti di partecipazioni in società controllate	-	Sì	Inizio dell'esercizio
	Acquisti di aziende o rami d'azienda	-		

**Tavola n. 2****Calcolo dell'agevolazione**

Movimentazione patrimonio netto	Importo	Data	Valore rilevante	Effetti ai fini Ace
<b>Anno 2011</b>				
Accantonamento a riserva disponibile dell'utile 2010	(+) 1.000	30.06.2011	1.000	L'accantonamento dell'utile di esercizio a riserva rileva dall'inizio del periodo.
Versamento soci in conto capitale	(+) 1.000	1.09.2011	$(1.000 \times 122/365) = 334$	Il versamento rileva dalla data di esecuzione.
<b>Incremento rilevante per il 2011</b>			<b>1.334</b>	
Reddito imponibile 2011			- 500	
<b>Ace relativo al 2011</b> <b>Da indicare nel modello Unico 2012</b>			$(1.334 \times 3\%) = - 40,00$	In presenza di perdita, la maggiorazione Ace è riportabile negli esercizi successivi, fino a capienza del reddito dichiarato, pari all'importo del bonus non dedotto nel corso del periodo di imposta 2011.
<b>Reddito imponibile 2011</b>			<b>- 500</b>	L'Ace non può generare (o aumentare) perdite.
<b>Anno 2012</b>				
Perdita esercizio 2011	(-) 500		-	La perdita di esercizio non è rilevante ai fini Ace.
Versamento soci a copertura della perdita	(+) 500	30.04.2012	$(500 \times 245/365) = 335$	Il versamento rileva dalla data di esecuzione.
Incremento rilevante derivante dal 2011			2.000	Il versamento in conto capitale eseguito nel 2011 si computa per intero.
<b>Incremento rilevante per il 2012</b>			<b>2.335</b>	
<b>Reddito imponibile</b>			<b>+ 1.500</b>	
<b>Ace relativo al 2012</b>			$(2.335 \times 3\%) = -70,00$	Importo deducibile relativo al 2012.
<b>Ace relativo al 2011</b>			<b>- 40,00</b>	In presenza di perdite relative al 2011, la maggiorazione Ace rilevante per il 2011 può essere fruita nel 2012, con indicazione del modello Unico 2013, fino a capienza del reddito imponibile.
<b>Reddito imponibile totale</b>			<b>= 1.390</b>	
<b>Risparmio Ires per Ace 2011</b>			$40 \times 27,50\% = 11,00$	
<b>Risparmio Ires per Ace 2012</b>			$70 \times 27,50\% = 19,25$	



## IMU dal 2012 al 2014

L'istituzione dell'IMU è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 (l'applicazione a regime dell'Imu è fissata al 2015).

L'art. 8 del D. Lgs. 23/2011 prevede che l'imposta municipale propria sostituisca l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai **redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'Ici**.

### PRESUPPOSTO

L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'**abitazione principale e le pertinenze** della stessa.

### BASE IMPONIBILE

#### Fabbricati

Rendita catastale (risultante al 1.01), rivalutata del 5%, x coefficiente:

Categoria catastale	ICI fino 2011	IMU dal 2012
Gruppo catastale "A" (escluso A/10) e categorie C/2, C/6, C/7	100	<b>160</b>
Gruppo catastale "B"	140	<b>140</b>
Categorie catastali C/3, C/4, C/5	100	
Categorie catastali A/10 e D/5	50	<b>80</b>
Gruppo catastale D (escluso D/5)	50	<b>60</b> (65 dal 2013)
Categoria catastale C/1	34	<b>55</b>

#### Terreni agricoli

Reddito dominicale risultante in catasto (al 1.01), rivalutato del 25%, x coefficiente:

Categoria catastale	ICI fino 2011	IMU dal 2012
Coefficiente di base	75	<b>130</b>
Per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali	75	<b>110</b>

#### Aree fabbricabili

**Valore commerciale al 1.01** (valore di mercato, tenuto conto di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per lavori, prezzi medi di mercato).

### ALIQUOTE

#### Aliquota base

Ordinaria	⇒	0,76%
Abitazione principale	⇒	0,40%
Fabbricati rurali strumentali	⇒	0,20%

⇒

#### Autonomia dei Comuni

⇒

+/-	0,30%
+/-	0,20%
-	0,10%

### DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

#### Detrazione base

€ 200,00

Rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

#### Ulteriore detrazione

€ 50,00  
a figlio

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

#### Detrazione massima

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400.





## IMU dal 2012 al 2014 (segue)

### Esempio n. 1

### Persona fisica con abitazione principale e terreno agricolo

			Rendita			
Immobili	1 - abitazione principale	A2	486,00			
	2 - pertinenza abitazione principale	C6	50,00			
	3 - appezzamento terreno agricolo red. dom.		352,00			
Anno 2011 (ICI)	n. immobile	Rendita rivalutata	Moltiplicatore	Base Imponibile	Aliquota	Imposta dovuta
	1 - A2	510,30		esente		0
	2 - C6	52,50		esente		0
	3 - Terreno	440,00	75	33.000,00	0,60%	198,00
					Totale Ici 2011	198,00
Anno 2012 (IMU)	n. immobile	rendita rivalutata	moltiplicatore	Base Imponibile	Aliquota	Imposta dovuta
	1 - A2	510,30	160	81.648,00	0,40%	326,59
	2 - C6	52,50	160	8.400,00	0,40%	33,60
	3 - Terreno	440,00	130	57.200,00	0,76%	434,72
					IMU lorda	794,91
					Detrazione abitazione principale	- 200,00
					Totale IMU dovuta	594,91
					Maggiore imposta	+ 396,91

### Esempio n. 2

### Azienda di produzione

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## **Imposta sugli immobili all'estero**

*La manovra Monti istituisce dal 2011 una nuova imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. L'imposta è stabilita nella misura dello 0,76% del valore degli immobili, costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.*

<b>AMBITO APPLICATIVO</b>	<b>Decorrenza</b>	Dal 2011.	
	<b>Oggetto</b>	Immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati.	
	<b>Soggetti</b>	Persone fisiche residenti nel territorio dello Stato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proprietario dell'immobile <i>ovvero</i></li> <li>• titolare di altro diritto reale sullo stesso.</li> </ul>
	<b>Aliquota</b>	0,76%.	
<b>IMPOSTA SUGLI IMMOBILI ALL'ESTERO</b>	<b>Base imponibile</b>	<b>Valore dell'immobile</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il valore è costituito da: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>costo</b> risultante dall'<b>atto di acquisto</b> o dai contratti; <i>in mancanza</i></li> <li>- <b>valore di mercato</b> rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.</li> </ul> </li> </ul>	
	<b>Riproporzionamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'imposta è dovuta proporzionalmente a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- quota di possesso;</li> <li>- mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.</li> </ul> </li> </ul> <div>Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.</div>	
	<b>Credito di imposta</b>	Dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile.	
	<b>Versamento</b>	Il versamento dell'imposta è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.	
	<b>Disposizioni applicabili</b>	Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonché per il contenzioso, relativamente all'imposta si applicano le disposizioni previste per l'Irpef.	



## **Imposta di bollo su conti correnti e strumenti finanziari**

La Manovra Monti ha riscritto radicalmente la disciplina dell'imposta di bollo dovuta sui depositi titoli.

Per gli estratti del conto corrente e dei libretti di risparmio, dal 1.01.2012, si applica un'imposta fissa, pari a € 34,20 per le persone fisiche e a € 100,00 (anziché € 73,80) per gli altri soggetti. L'imposta è dovuta a prescindere dall'obbligo dell'invio dell'estratto conto. È inoltre introdotta un'esenzione da imposta qualora l'intestatario del conto sia una persona fisica e il valore medio di giacenza annuo complessivamente sia non superiore a € 5.000,00.

In merito alle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, le modifiche sono più radicali; in primo luogo l'imposta è pari all'1 per mille del valore dei titoli (1,5 per mille dal 2013). Inoltre, gli strumenti finanziari devono essere considerati in funzione del valore di mercato e, solo in mancanza di quest'ultimo, in base al valore nominale o di rimborso. Infine, l'imposta di bollo è dovuta indistintamente per le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari anche non soggetti a obbligo di deposito, con conseguente ampliamento delle fattispecie assoggettabili. Risultano, pertanto, ricompresi nella nuova disciplina strumenti finanziari in precedenza esclusi, come le quote di fondi comuni di investimento. L'imposta è dovuta nella misura minima di € 34,20 e massima di € 1.200,00 (per il solo 2012). Sono esclusi i buoni postali fruttiferi con valore di rimborso complessivamente non superiore a € 5.000,00.

<b>ESTRATTI CONTO BANCARI E POSTALI</b>	<b>Oggetto</b>	Estratti conto bancari, postali e rendiconti di libretti di risparmio, anche postali.	
	<b>Imposta di bollo</b>	Persone fisiche	€ 34,20 annuo
		Altri soggetti	€ 100,00 annuo
	<b>Esenzione</b>	Conti con titolari persone fisiche con saldo medio annuo non superiore a € 5.000,00.	
<b>PRODOTTI E STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>Oggetto</b>	Comunicazioni relative a prodotti e strumenti finanziari (anche non soggetti ad obbligo di deposito). Sono esclusi i fondi pensione e i fondi sanitari.	
	<b>Base imponibile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valore di mercato, o in mancanza.</li> <li>• Valore nominale, o in mancanza.</li> <li>• Valore di rimborso.</li> </ul>	
	<b>Aliquota imposta di bollo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,1% per il 2012.</li> <li>• 0,15% per il 2013.</li> </ul>	
	<b>Importo</b>	Minimo: € 34,20.	
		Massimo: € 1.200,00.	Limitatamente al 2012.
	<b>Calcolo</b>	L'imposta è calcolata sul valore alla data di riferimento.	
	<b>Esenzione</b>	Sono esenti i buoni postali fruttiferi non superiori a € 5.000,00.	
<b>DECORRENZA</b>	<b>Dal 1.01.2012</b>	Per le comunicazioni facenti riferimento ad una data successiva al 31.12.2011.	



## **Imposta sulle attività finanziarie all'estero**

La manovra Monti introduce, dal 2011, un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. L'imposta è stabilita nella misura dell'1 per mille annuo, per il 2011 e il 2012, e dell'1,5 per mille, a decorrere dal 2013, del valore delle attività finanziarie. Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

AMBITO APPLICATIVO	Decorrenza	Dal 2011.
	Oggetto	<div>Attività finanziarie detenute all'estero.</div> <div><div>Esempi</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>• Valute estere, depositi e conti correnti bancari.</li><li>• Partecipazioni al capitale o al patrimonio.</li><li>• Titoli obbligazionari.</li><li>• Certificati di massa.</li><li>• Polizze assicurative.</li><li>• Previdenza complementare.</li><li>• Contratti finanziari (finanziamenti, riporti, pronti contro termine).</li><li>• Strumenti finanziari assimilati.</li><li>• Contratti derivati.</li></ul></div></div>
IMPOSTA SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO	Soggetti	<b>Persone fisiche residenti</b> nel territorio dello Stato.
	Base imponibile	<div><b>Valore delle attività finanziarie</b></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Il valore è costituito dal <b>valore di mercato</b>, rilevato al <b>termine di ciascun anno solare</b> nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività.<div>_____ <i>in mancanza</i> _____</div></li><li>• Secondo il valore nominale o di rimborso.</li></ul></div>
	Aliquota	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'imposta, a regime, è stabilita nella misura di:<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>1 per mille annuo</b>, per il 2011 e il 2012;</li><li>- <b>1,5 per mille</b>, a decorrere dal 2013.</li></ul></li></ul>
	Riproporzionamento	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'imposta è dovuta proporzionalmente a:<ul style="list-style-type: none"><li>- quota di possesso;</li><li>- periodo di detenzione.</li></ul></li></ul>
	Versamento	Il versamento dell'imposta è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.
	Credito di imposta	Dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale <b>imposta patrimoniale</b> versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.
	Disposizioni applicabili	Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonché per il contenzioso, relativamente all'imposta si applicano le disposizioni previste per l'Irpef.



## Autoliquidazione Inail 2011/2012

Le istruzioni diramate dall'Inail per l'autoliquidazione del premio assicurativo 2011/2012 non evidenziano novità significative nella procedura di calcolo e nella modulistica; si segnala l'introduzione dell'obbligo di utilizzo dei servizi informatici dell'Inail per le comunicazioni e le dichiarazioni da inviare all'Istituto. Le aziende, sulla scorta delle informazioni ricevute dall'Inail e dei dati in loro possesso, provvedono a determinare i premi dovuti e al loro versamento. La scadenza dei pagamenti (importo totale o sola prima rata) è il 16.02.2012.

<b>Riduzione retribuzioni</b>	Invio telematico o procedura "Alpi on line" nel caso di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2012.	16.02.2012
<b>Denuncia retribuzioni<sup>1</sup></b>	Invio telematico o procedura "Alpi on line"	16.03.2012
<b>Pagamenti</b> Saldo 2011 e acconto 2012	In unica soluzione	16.02.2012
		16.02.2012
	In 4 rate <sup>2</sup> (Modello F24)	16.05.2012
	Interesse pari a 3,61%.	16.08.2012
		16.11.2012
<b>Note</b>	1. Sono esonerate le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti e assimilati nell'anno precedente o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendisti, a meno che intendano pagare il premio in rate (barrando la relativa casella) o chiedere la riduzione del premio (L. 296/2006). 2. È possibile rateizzare in un numero diverso di rate secondo il piano di rateazione autorizzato dall'Inail.	

### Esempio

### Acconto e saldo Inail - Scritture contabili

P C II 5	P C IV 1	<b>• Acconto</b> 16.02.n Acconto Inail a Banca c/c Versamento acconto Inail esercizio "n".		1.570,00
		<b>• Contributi di competenza con posizione finale debitoria</b> 31.12.n Assicurazione infortuni a Diversi a Inail c/versamento a Acconto Inail Contributi Inail dell'anno "n".	40,00	
E B 9 b	P D 13 P C II 5	<b>• Contributi di competenza con posizione finale a credito</b> 31.12.n Diversi a Acconto Inail Assicurazione infortuni Credito Inail Contributi Inail dell'anno "n".	1.500,00 70,00	1.570,00
E B 9 b P C II 5	P C II 5	<b>• Pagamento posizione finale debitoria</b> 16.02.n+1 Diversi a Banca c/c Inail c/versamento Acconto Inail Versamento saldo contributi Inail anno "n" e acconto anno "n+1"	40,00 1.610,00	1.650,00
P D 13 P C II 5	P C IV 1	<b>• Pagamento con posizione finale a credito</b> 16.02.n+1 Acconto Inail a Diversi a Credito Inail a Banca c/c Versamento acconto anno "n+1" al netto del credito residuo anno "n"	70,00 1.430,00	1.500,00
P C II 5	P C II 5 P C IV 1			



## STRUMENTI OPERATIVI

**Autoliquidazione Inail per artigiani**

Si presenta un foglio di calcolo per illustrare la modalità di calcolo del premio Inail in autoliquidazione (saldo 2011 e acconto 2012) inerente gli artigiani, da versare entro il 16.02.2012. Per tali soggetti, in particolare, il premio Inail è speciale unitario (PSU) e quindi riferito a ciascun soggetto facente parte del nucleo (titolare, soci, familiari, associati).

Il premio è definito in base alle voci di tariffa, relative alle diverse attività lavorative svolte, ripartite in classi di rischio a ciascuna delle quali corrisponde un valore, comunicato dall'Inail al soggetto interessato, cui si aggiunge il contributo dell'1%, sia sul saldo 2011 sia sull'acconto per il 2012. Per calcolare quanto dovuto, si somma il premio dovuto per la regolazione 2011 e come rata 2012 e si scorpora quanto già versato l'anno precedente a titolo di acconto 2011. Il premio è visibile anche nell'area on line del sito Internet dell'Istituto, accessibile con le proprie credenziali, nella sezione Assicurazione, Autoliquidazione, Visualizza basi di calcolo. Nella stessa sezione on line Autoliquidazione, è disponibile il programma "Alpi on line", per il calcolo del premio e la relativa compilazione del fac simile del Modello F24.

## Tavola n. 1

**Basi di calcolo per autoliquidazione del premio visibili sul sito Internet dell'Inail (e inviate all'interessato), da cui si individuano i premi dovuti**

**Servizi**

**Punto Cliente**

**Utente: CSTNLM44P07C118R - ANSELMO CASTELLI**

[Home](#) [Info](#) [Help](#) [G. Utenti](#) [Aziende](#) [Lavoratori](#) [Comunicazione](#) [FAQ](#)

**Consulente del Lavoro**

- Ditte non Inail
- Gestione Utente
- Moduli on line
- Consultazione
- RLS
- Ricorsi on line
- Libro Unico
- Denunce
- Agenda Appuntamenti Sedi
- Incentivi alle Imprese
- Autoliquidazione
  - Alpi online
  - Invio Telematico Dichiarazione Salari
  - Richiesta Basi di Calcolo
  - Riduzione Presunto
  - Visualizza Basi di Calcolo**
  - Richiesta riduzione artigiani legge 296/2006 anno 2011

**Visualizzazione Basi di Calcolo**

**Testata**

<b>Ragione Sociale</b>	MARIO ROSSI	<b>Contro Codice</b>	44
<b>Sede competenza</b>	BRESCIA - 13200	<b>Data Aggiornamento</b>	28-11-2011
<b>Codice Ditta</b>	2427247		
<b>Codice Fiscale</b>	RSS MRA 65B01 B157 X		

**Dipendenti - Regolazione 2011**

N. PAT	Voce	P.	Dal	Al	Tasso Inf. App.	Rischio sil/asb	Oscillazione Silicosi %	Agev. (% su premio)	Tipo agev.	Ind. amianto
36032560	0114	P	01-01-2011	31-12-2011	37					N
36032560	6412	P	01-01-2011	31-12-2011	37					N

**Dipendenti - Rata 2012**

N. PAT	Voce	P.	Tasso Inf. App.	Presunto	Agev. (% su premio)	Tipo agev.	Ind. amianto
36032560	0114	P	37				N
36032560	6412	P	37				N

**Soggetti Autonomi - Regolazione 2011**

N. PAT	Codice Fiscale	Dal	Al	Retribuzione Convenzionale	Premio
36032560	RSS MRA 65B01 B157 X	01-01-2011	31-12-2011	13.347,00	<b>397,45</b>

**Soggetti Autonomi - Rata 2012**

N. PAT	Codice Fiscale	Retribuzione Convenzionale	Premio
36032560	RSS MRA 65B01 B157 X	13.347,00	<b>397,45</b>

**Importo Rata Anticipata: euro 395,06**

**Vai alla pagina: 1**





## Autoliquidazione Inail per artigiani (segue)

Tavola n. 2

### Calcolo del premio



Mario Rossi									
PAT		36032560			TITOLARE				
Bilancio al 31.12.2011									
Calcolo premio I.n.a.i.l. anno 2011									
Retribuzioni:		0,00		Importo		Aliquota			
Compensi:		0,00		0,00 x		0		0,00	
Premio Artigiani:		397,45		N.	1	Mesi	12	397,45	
Sconto artigiani		0,00 %		0,00				0,00	
Addizionale		1		%				3,97	
Totale premio								401,42	
Acconto versato il		16.02.2011		Euro		395,06		4	
Acconto versato il				Euro					
Acconto versato il				Euro					
Totale acconti								- 395,06	
Saldo								5 6,36	

Calcolo acconto I.n.a.i.l. anno 2012						
Retribuzioni:	0,00		Importo		Aliquota	
Compensi:	0,00		0,00 x		0	0,00
Premio Artigiani:	2	397,45	N.	1	Mesi	12
						397,45
Addizionale	3	1	%			3,97
Acconto						6
						401,42

Mario Rossi		Riepilogo PAT		
PAT	Saldo 2011	Acconto 2012	Totale	
36032560	6,36	401,42	407,78	
Premio I.n.a.i.l. dovuto			407,78	
Rateizzazione del premio I.n.a.i.l.			Importo 1° rata (1/4)	

#### Note

- 1 e 2. Premio comunicato dall'Inail per regolazione 2011 e rata 2012.  
 3. Addizionale 1%  
 4. Acconto 2011 versato nell'autoliquidazione dell'anno precedente.  
 5 e 6. Importi dovuti per saldo 2011 e acconto 2012.

Tavola n. 3

### Modello F24 di versamento (entro 16.02.2012)

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI									
INAIL	codice sede 13200	posizione assicurativa numero 2427247	c.c. 44	numero di versamento 902012	causale P	importi a debito versati 407,78	importi a credito compensati		
TOTALE						407,78 L	+/-	SALDO (I-L)	
								407,78	

Brescia

Autoliquidazione



## **Autoliquidazione Inail per iscritti alla gestione commercianti**

Si presenta un foglio di calcolo per illustrare le modalità di calcolo del premio Inail in autoliquidazione (saldo 2011 e acconto 2012) inerente i soggetti iscritti alla Gestione commercianti, da versare entro il 16.02.2012. Per alcune categorie di lavoratori, come i soci di società non artigiana e i familiari partecipanti all'impresa familiare non artigiana, il premio è calcolato sulla base di una retribuzione convenzionale fissata a livello nazionale o provinciale. A tale importo, che deve essere chiesto alla sede Inail provinciale di competenza, si applica il tasso previsto per il saldo 2011 e il tasso previsto per l'acconto 2012. Ad entrambi i valori si aggiunge l'1%. Sommando quanto dovuto come saldo per il 2011 e come acconto per il 2012 e sottraendo quanto già versato l'anno precedente come acconto per il 2011, si determina il valore complessivo da versare. I tassi da utilizzare sono comunicati dall'Inail ai soggetti interessati e sono visibili nel sito dell'Inail, sezione Assicurazione, Autoliquidazione, Basi di calcolo, accedendovi mediante le proprie credenziali. Nella stessa sezione on line Autoliquidazione è disponibile il programma "Alpi on line", per il calcolo del premio, la formazione on line e invio della dichiarazione delle retribuzioni (da effettuare entro il 31.03.2012) e la creazione del fac simile del Modello F24.

Tavola n. 1

Retribuzioni convenzionali autoliquidazione Inail 2011/2012 sede di Brescia

INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO				AUTOLIQUIDAZIONE 2011/2012 Inail Sede Provinciale di Brescia	
		RETRIBUZIONI IMPONIBILI ( euro)		NOTE	
<b>Lavoratori in genere</b>		Giorno	44,49	26 giorni /mese	
<b>Soci e collaboratori di ditte non artigiane</b>		Periodo	Retribuzione	25 giorni/mese	
		01/01/11-30/06/11	Mese 1204,70 Giorno 48,19	<b>MEDIA ANNUA 14569,10</b>	
		01/07/11-31/12/11	Mese 1223,43 Giorno 48,94		
<b>Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'art 230 bis c.c.</b>		Periodo	Retribuzione	25 giorni/mese	
		01/01/11-30/06/11	Mese 1210,00 Giorno 48,40	<b>MEDIA ANNUA 14632,56</b>	
		01/07/11-31/12/11	Mese 1228,76 Giorno 49,15		

... omissis ...

Tavola n. 2

Basi di calcolo da cui si individuano i tassi da applicare



**Servizi**

**Punto Cliente**

Utente: CSTNLM44P07C118R - ANSELMO CASTELLI



**INAIL**

Home Info Help G. Utenti Aziende Lavoratori Comunicazione FAQ

**Consulente del Lavoro**

Ditte non Inail

Gestione Utente

Moduli on line

Consultazione

RLS

Ricorsi on line

Libro Unico

Denunce

Agenda Appuntamenti Sedi

Incentivi alle Imprese

**Autoliquidazione**

Alpi online

Invio Telematico Dichiarazione Salari

Richiesta Basi di Calcolo

Riduzione Presunto

**Visualizza Basi di Calcolo**

Richiesta riduzione artigiani legge 296/2006 anno 2011

**Visualizzazione Basi di Calcolo**

<b>Testata</b>									
Ragione Sociale	VERDI LUIGI								
Sede competenza	BRESCIA - 13200								
Codice Ditta	2944067	Contro Codice	33						
Codice Fiscale	VRD LGU 61H23 B157 P	Data Aggiornamento	29-11-2011						

<b>Dipendenti - Regolazione 2011</b>									
N. PAT	Voce	P.	Dal	Al	Tasso Inf. App.	Rischio sil/asb	Oscillazione Silicosi %	Agev. (% su premio)	Tipo Ind. agev. amianto
7358894	0111		01-01-2011	31-12-2011	10				N

<b>Dipendenti - Rata 2012</b>									
N. PAT	Voce	P.	Tasso Inf. App.	Presunto	Agev. (% su premio)	Tipo agev.	Ind. amianto		
7358894	0111		10						

Importo Rata Anticipata: euro **146,11**





Vai alla pagina: 1



## **Autoliquidazione Inail** **per iscritti alla gestione commercianti (segue)**

Tavola n. 3

Calcolo del premio

VERDI LUIGI										
PAT		7358894			COLLABORATORE FAMILIARE					
Bilancio al 31.12.2011										
Calcolo premio I.n.a.i.l. anno 2011										
Retribuzioni:		0,00		Importo		Aliquota				
Compensi:		1		14.633,00		14.633,00 x 10		2	146,33	
Premio Artigiani:		0,00		N.	0	Mesi	0	0,00		
Sconto artigiani		0,00 %		0,00				0,00		
Addizionale		4		1 %		1,46				
Totale premio								147,79		
Acconto versato il		16.02.2011		Euro		146,11		5		
Acconto versato il				Euro						
Acconto versato il				Euro						
Totale acconti								- 146,11		
Saldo								6		1,68

Calcolo acconto I.n.a.i.l. anno 2012										
Retribuzioni:		0,00		Importo		Aliquota				
Compensi:		1		14.633,00		14.633,00 x		10	3	146,33
Premio Artigiani:		0,00		N.	0	Mesi	0	0,00		
Addizionale		4		1					1,46	
Acconto								7		147,79

VERDI LUIGI		Riepilogo PAT		
PAT	Saldo 2011	Acconto 2012	Totale	
7358894	<b>6</b> 1,68	<b>7</b> 147,79	149,47	
Premio I.n.a.i.l. dovuto			149,47	

**8**

Rateizzazione del premio I.n.a.i.l.	Importo 1° rata (1/4)
--	-----------------------

**Note**

1. Retribuzione convenzionale (da richiedere all'Inail provinciale).
- 2 e 3. Tasso da applicare per la regolazione 2011 e per l'acconto 2012 (comunicato all'Inail).
4. Addizionale 1%.
5. Acconto 2011 versato il 16.02.2011.
6. e 7. Importi dovuti per saldo 2011 e acconto 2012.
8. Possibilità di rateizzare il premio in 4 rate (16.02, 16.05, 16.08, 16.11) mediante comunicazione all'Inail nella dichiarazione delle retribuzioni e con pagamento dei relativi interessi.



## **Autoliquidazione Inail** **per iscritti alla gestione commercianti (segue)**

Tavola n. 4

Dettaglio degli importi dovuti calcolati mediante la procedura Alpi online

**Servizi Sede Telematica INAIL**

Utente: RSSPLA60A01H501P - ROSSI PAOLO

Home Info Help G. Utenti Aziende Lavoratori Comunicazione FAQ

**Consulente del Lavoro**

- Denunce
- Consultazione
- Autoliquidazione
  - Riduzione Presunto
  - Visualizza Basi di Calcolo
  - Richiesta Basi di Calcolo
  - Invio Telematico Dichiarazione Salari
  - Alpi online**
  - Moduli on line
  - Gestione Utente

nuova dichiarazione salari **dichiarazioni salari in lavorazione** dichiarazioni salari inviate help

**Calcolo Premio Ditta**

Anno di Regolazione:

Importo effettivo calcolato:	€ 147,79
Importo della rata anticipata:	€ 146,11

Dettaglio autoliquidazione 2011/2012:

Totale dovuto a titolo di regolazione anno 2011:	€ 1,68	6
Totale dovuto a titolo di rata anno 2012:	€ 147,79	7

Importo da versare/compensare (mod. F24):

Indietro Calcolo Rateazione Invia Dichiarazione Salari

Anteprima Foglio Salari Anteprima F24 Anteprima Dettaglio

Tavola n. 5

Modulo per la dichiarazione delle retribuzioni che la procedura "Alpi on line" genera in automatico, da inviare telematicamente all'Inail entro il 16.03.2012

**INAIL**  
Istituto Nazionale  
Assicurazione  
Infortunati sul Lavoro

**MODULO PER LA DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI**  
(escluse le retribuzioni degli apprendisti e quelle convenzionali del nucleo artigiani)

Anno 2011	Codice Ditta 2944067	C.C. 33	Codice Fiscale VRDLGU61H23B157P	Sede Inail 13200 - BRESCIA
Ragione sociale VERDI LUIGI				

P.A.T. 7358894	C.C. 33	Voce di tariffa 0722	P.A.T. Inquadramento	C.C. Sil/Asb	Voce di tariffa Al
Inquadramento 3	Dal 01/01/2011	Al 31/12/2011			

<b>Retribuzione Complessiva</b>	<b>14.633,00</b>	Retribuzione Complessiva
A Quote di Retrib. Parzialmente Esenti già incluse in A		A Quote di Retrib. Parzialmente Esenti già incluse in A
B Retribuzioni Specifiche Sil/Asb già incluse in A	0,00	B Retribuzioni Specifiche Sil/Asb già incluse in A
C	0,00	C

<b>Retribuzioni Soggette a Sconti</b>	<b>Tipo</b>	<b>Retribuzioni Soggette a Sconti</b>	<b>Tipo</b>
	R E G		R E G
	R A T A		R A T A

Dett. Quote di Retrib. Parzialmente Esenti (campo B) Dett. Quote di Retrib. Parzialmente Esenti (campo B)



## **Autoliquidazione Inail** **per iscritti alla gestione commercianti (segue)**

Tavola n. 6

Anteprima Modello F24 compilato, creato in automatico dalla procedura "Alpi on line"

<b>INAIL</b> <small>ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO</small>	Codice Ditta: 2944067	Ragione Sociale: VERDI LUIGI	Codice Fiscale: VRD LGU 61H23 B157 P				
<b>(fac-simile F24)</b>							
<b>SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI</b>							
Cod Sede	Posizione Assicurativa - Numero *	C.C.	N.ro di riferimento	Causale	Importi a debito versati	Importi a credito compensati	
13200	2944067	33	902012	P	149,47	0,00	
	Brescia						
Totale					(I) 149,47	(L) 0,00	Saldo(I-L) 149,47

\* Nel campo "Posizione Assicurativa - Numero" del modello F24 deve essere indicato il "Codice Ditta", in quanto la versione in uso del modello è stata licenziata dal Ministero delle Finanze prima che fosse portato a compimento il ridisegno della architettura informatica dell'INAIL.

[Indietro](#)

Tavola n. 7

Modello F24 di versamento (entro 16.02.2012)

<b>SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI</b>							
codice sede	posizione assicurativa	C.C.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati	
13200	2944067	33	902012	P	149,47		
<b>TOTALE</b>					I 149,47	L	<b>SALDO (I-L)</b>
							+/- 149,47

Codice della sede Inail competente per territorio, il cui elenco è sul sito dell'Agenzia delle Entrate

Codice ditta

Autoliquidazione



## **Valore usufrutto e nuda proprietà 2012**

*Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in seguito alla variazione del tasso di interesse legale (dal 1.1.2012 è passato al 2,5%), ha adeguato i coefficienti per il calcolo dei diritti di usufrutto a vita (e della nuda proprietà) e delle rendite o pensioni vitalizie.*

Età del beneficiario	Anno di riferimento: 2012	
	Tasso 2,50%	
	Valore usufrutto	Valore nuda proprietà
Da 0 a 20	95,00	5,00
Da 21 a 30	90,00	10,00
Da 31 a 40	85,00	15,00
Da 41 a 45	80,00	20,00
Da 46 a 50	75,00	25,00
Da 51 a 53	70,00	30,00
Da 54 a 56	65,00	35,00
Da 57 a 60	60,00	40,00
Da 61 a 63	55,00	45,00
Da 64 a 66	50,00	50,00
Da 67 a 69	45,00	55,00
Da 70 a 72	40,00	60,00
Da 73 a 75	35,00	65,00
Da 76 a 78	30,00	70,00
Da 79 a 82	25,00	75,00
Da 83 a 86	20,00	80,00
Da 87 a 92	15,00	85,00
Da 93 a 99	10,00	90,00
Oltre	Non previsto	

### UTILITÀ

#### Imposte indirette

Valore da assoggettare ad imposta di registro, di successione, ecc.

#### Imposte dirette

Determinazione plusvalenza in caso di cessione di diritto di usufrutto o nuda proprietà.





## Comunicazione annuale dati IVA

La comunicazione annuale dati IVA deve essere inviata, dai titolari di partita IVA, entro il mese di febbraio di ciascun anno. Per l'anno 2011, la scadenza è il **29.02.2012**.

<b>CONTENUTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il contribuente deve riportare l'indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche al fine di determinare l'IVA dovuta o a credito, senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (ad esempio: calcolo definitivo del pro-rata), oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo.</li> <li>La natura e gli effetti dell'adempimento non sono quelli propri della dichiarazione IVA; infatti, attraverso la comunicazione annuale dati IVA, il contribuente non procede alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avverrà invece mediante la dichiarazione annuale.</li> </ul>
<b>SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE</b>	<p>Sono obbligati alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, anche se nell'anno non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche.</p>
<b>SOGGETTI ESCLUSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA 2012 relativa al periodo d'imposta 2011 in forma autonoma, <b>entro il 29.02.2012</b>.</li> <li>Persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2011 hanno conseguito un <b>volume d'affari inferiore a € 25.000,00</b>.</li> <li><b>Contribuenti minimi</b>.</li> <li>Soggetti non tenuti alla dichiarazione annuale IVA.</li> <li>Stato ed enti pubblici.</li> <li>Soggetti sottoposti a procedure concorsuali.</li> </ul>
<b>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il modello di comunicazione annuale dati IVA deve essere presentato, esclusivamente in via telematica, entro il mese di febbraio di ciascun anno.</li> <li>La comunicazione può essere presentata:             <ul style="list-style-type: none"> <li>I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la comunicazione devono obbligatoriamente avvalersi:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>del servizio telematico <b>Entratel</b>, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770), in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20;</li> <li>del servizio telematico Internet (<b>Fiscoonline</b>), qualora non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta ovvero sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a 20.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- direttamente dal contribuente;</li> <li>- tramite intermediari abilitati.             <p>Gli intermediari abilitati sono obbligati a trasmettere all'Agenzia, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le comunicazioni da loro predisposte per conto del dichiarante, sia le comunicazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione telematica.</p> </li> </ul>
<b>SANZIONI</b>	<p>L'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da <b>€ 258,00 a € 2.065,00</b>.</p>
<b>CORREZIONE DEI DATI</b>	<p>Non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, i dati definitivi saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale IVA.</p>



## **Scheda raccolta dati per compilazione comunicazione annuale dati IVA**

La comunicazione annuale dati IVA, da presentare annualmente entro il mese di febbraio, è costituita da un modello, estremamente semplificato, sul quale il contribuente deve riportare l'indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche, per determinare l'IVA dovuta o a credito, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (esempio: calcolo definitivo del pro rata), oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo. La comunicazione relativa all'anno d'imposta 2011 mantiene inalterato il modello rispetto a quello inviato per il 2010.

### Esempio

### Check list raccolta dati per compilazione comunicazione annuale dati IVA

#### Scheda raccolta dati per la compilazione della comunicazione annuale dati IVA

<b>Periodo di imposta</b>	2011		
<b>Contribuente</b>	Alfa di Rossi Mario & C. S.n.c.		
<b>Partita IVA</b>	01234560201	<b>Codice attività prevalente</b>	139210

<b>Operazione straordinaria</b>	Comunicazione del soggetto	<input type="checkbox"/> Soggetto dante causa. <input type="checkbox"/> Soggetto avente causa.
	Status del soggetto dante causa	<input type="checkbox"/> Estinto. <input type="checkbox"/> Non estinto.
	Momento di effetto dell'operazione	<input type="checkbox"/> Nel corso del 2011. <input type="checkbox"/> Dal 1.01.2012.

<b>Soggetti non residenti</b>	<input type="checkbox"/> Identificati direttamente. <input type="checkbox"/> Con rappresentante fiscale. <input type="checkbox"/> Con stabile organizzazione.
-------------------------------	---

<b>Soggetti esclusi dalla presentazione</b>	<input type="checkbox"/> Persona fisica con volume d'affari fino a € 25.000,00. <input type="checkbox"/> Soggetti che presentano la Dichiarazione annuale IVA entro febbraio. <input type="checkbox"/> Persona fisica che si è avvalsa del regime riservato ai "contribuenti minimi". <input type="checkbox"/> Soggetto che per l'anno d'imposta ha registrato solo operazioni esenti (art. 10). <input type="checkbox"/> Soggetto che si è avvalso della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione ai sensi dell'art. 36-bis ed ha effettuato rettifiche ai sensi dell'art. 19-bis2. <input type="checkbox"/> Produttore agricolo con volume d'affari non superiore ad € 7.000,00. <input type="checkbox"/> Soggetto esercente attività esonerata ai sensi dell'art. 74, c. 6 che non ha optato per il regime ordinario. <input type="checkbox"/> Impresa individuale che ha concesso in affitto l'unica azienda. <input type="checkbox"/> Soggetto passivo d'imposta, residente in altro Stato membro UE, che abbia effettuato solo operazioni non imponibili, esenti o non soggette. <input type="checkbox"/> Soggetto in regime L. n. 398/1991. <input type="checkbox"/> Soggetto domiciliato o residente fuori Ue, non identificato in ambito comunitario, che ha effettuato in Italia commercio elettronico verso privati. <input type="checkbox"/> Soggetti pubblici (Stato ed Enti pubblici). <input type="checkbox"/> Soggetto sottoposto a procedura concorsuale.
---	---



## **Scheda raccolta dati per compilazione comunicazione annuale dati IVA**

**Esempio (segue)****Check list raccolta dati per compilazione comunicazione annuale dati IVA**

Dati relativi alle operazioni effettuate			
<b>Operazioni attive</b>	Imponibili		€ 150.000,00
	Non imponibili	Esportazioni ed altre operazioni che possono concorrere alla formazione del plafond	€
		Cessioni ad esportatori abituali (con dichiarazione d'intento)	€ 40.000,00
		Che non concorrono alla formazione plafond	€
	Non imponibili intracomunitarie	Cessioni di beni	€ 13.000,00
	Esenti		€
	<b>Totale operazioni attive</b>		<b>€ 203.000,00</b>
	<b>di cui cessione di beni strumentali</b>		<b>€</b>
<b>Operazioni passive</b>	Imponibili		€ 70.000,00
	Non imponibili	Con utilizzo del plafond	€
		Senza utilizzo del plafond	€ 2.000,00
	Esenti		€ 1.000,00
	Acquisti intracomunitari di beni		€ 5.000,00
	<b>Totale operazioni passive</b>		<b>€ 78.000,00</b>
	<b>di cui acquisto beni strumentali</b>		<b>€</b>
<b>Importazioni senza pagamento dell'IVA in dogana</b>	Importazioni di oro e argento	Imponibile	€
		Imposta	€
	Importazioni di rottami	Imponibile	€
		Imposta	€
<b>Determinazione dell'IVA dovuta o a credito</b>	Esigibile		€ 31.000,00
	Detratta		€ 15.000,00
	<b>IVA a debito</b>		<b>€ 16.000,00</b>
	<b>IVA a credito</b>		<b>€</b>
<b>Impegno alla trasmissione telematica</b>	<input type="checkbox"/> Comunicazione predisposta dal contribuente.		
	<input checked="" type="checkbox"/> Comunicazione predisposta dal soggetto che la trasmette.		



## AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

**Fatture dei nuovi contribuenti minimi 2012**

L'Agenzia delle Entrate ha emanato ulteriori disposizioni concernenti i requisiti di accesso al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, la durata del regime e gli adempimenti dei contribuenti. In particolare, è stato confermato che sul reddito imponibile si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del nuovo regime dei contribuenti minimi non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. Possono adottare il regime dei nuovi minimi anche coloro che, nel periodo 2008-2011 hanno adottato il regime ordinario ovvero il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, per i periodi residui al completamento del quinquennio ovvero non oltre il periodo di compimento del 35° anno di età.

**Semplificazione  
ai fini  
delle imposte  
dirette**

- Esenzione da Irap.
- Esclusione dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri, con esonero dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
- Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.
- Esonero dall'obbligo di certificare i corrispettivi qualora siano svolte le attività previste dall'art. 2 D.P.R. 696/1996 (cessioni di tabacchi, giornali, carburanti, ecc.).

**Semplificazioni  
ai fini IVA**

- Esonero dalla liquidazione e versamenti dell'imposta.
- Esonero dalla registrazione di fatture emesse, corrispettivi e acquisti.
- Esonero dalla tenuta e conservazione dei registri e dei documenti.
- Esonero da presentazione della dichiarazione e comunicazione annuale.
- Esonero dall'obbligo di effettuare la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA (elenco clienti-fornitori).
- Esonero dall'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata.

**Adempimenti****IVA**

- Manifestazione preventiva della volontà di effettuare acquisti intracomunitari, all'atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente, per essere inclusi nell'archivio VIES (art. 35, c. 2, lett. e-bis) D.P.R. 633/1972).
- Numerazione e conservazione fatture di acquisto e bollette doganali.
- Certificazione dei corrispettivi.
- Integrazione fatture di acquisto intracomunitario o con reverse charge.
- Presentazione elenchi Intrastat.

**Imposte  
sui redditi**

- Conservazione dei documenti emessi e ricevuti.
- Presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Versamento degli acconti.

**Caratteristiche  
della fattura  
emessa**

La fattura deve essere emessa senza addebito dell'IVA.

I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto di imposta.

Si appone apposita dicitura: "Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, c. 100 L. 244/2007 e dell'art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011".

- A tal fine i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
- Dovrebbe essere sufficiente avvisare la controparte con indicazione in fattura.

**Esempio n. 1****Fac simile di dichiarazione per la non applicazione della ritenuta d'acconto****Oggetto: reddito soggetto ad imposta sostitutiva relativa al nuovo regime dei minimi**

Il sottoscritto ....., nato a ....., il ....., residente a ....., .....

**premesso che**

fruisce del regime dei nuovi contribuenti minimi, di cui all'art. 1, cc. 96-117 L. 244/2007 e di cui all'art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011, con applicazione della relativa imposta sostitutiva del 5%,

**chiede**

la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto sui compensi, ai sensi del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 22.12.2011, prot. 185820, in quanto relativi al reddito oggetto del regime.

Castel Goffredo, 1.04.2012  
(Luogo e data)

Carlo Rossi  
(Firma)



## Fatture dei nuovi contribuenti minimi 2012 (segue)

### **Esempio n. 2**      Fattura emessa da commercialista che fruisce del regime fiscale dei nuovi contribuenti minimi

<b>Ditta Emittente</b>			<b>Ditta Cliente</b>		
Rossi Rag. Carlo - Commercialista Via Milano, 155 - 46042 Castel Goffredo (MN) C.F.: RSS CRL 49P07 C118 R - P.IVA: 01555720208			Spett. le Veda S.r.l. Via Brescia, 146 - 46042 Castel Goffredo (MN) C.F. e P.IVA: 00347040207		
<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Numero</b>			
10.04.2012	Fattura	10			

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Codice IVA	Importo
<ul style="list-style-type: none"> <li>Contabilità, consulenza amministrativa e tributaria 1° trimestre 2012</li> <li>Contributo integrativo 4% (su € 1.000,00)</li> </ul>			8	1.000,00
Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, c. 100 L. 24.12.2007, n. 244 e dell'art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 6.07.2011, n. 98  Compenso non soggetto a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto in quanto assoggettato ad imposta sostitutiva ex art. 27 D.L. 6.07.2011, n. 98, come previsto dal Provvedimento Agenzia Entrate 22.12.2011, prot. 185820.			8	40,00

1) Imponibile	10%	2) Imponibile	21 %	3) Imponibile	.... %	<b>Totale A (1+2+3)</b>
4) IVA	10%	5) IVA	21 %	6) IVA	.... %	<b>Totale B (4+5+6)</b>
7) Non imponibile		8) Fuori campo IVA		9) Esente		<b>Totale C (7+8+9)</b>
			1.040,00			1.040,00
1-2-3) Operazione imponibile 7) Operazione non imponibile ai sensi dell'art. .... 8) Operazione fuori campo IVA ai sensi dell'art. 1, c. 100 L. 24.12.2007, n. 244 e dell'art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 6.07.2011, n. 98						<b>Ritenuta (D)</b>
						<b>Netto a pagare (A+B+C+D)</b>
						1.040,00
						<b>S.E. &amp; O.</b>

### **Esempio n. 3**      Fattura emessa da imprenditore che fruisce del regime fiscale dei nuovi contribuenti minimi

<b>Ditta Emittente</b>			<b>Ditta Cliente</b>		
Rossi Rag. Carlo - Tinteggiature Via Milano, 155 - 46042 Castel Goffredo (MN) C.F.: RSS CRL 49P07 C118 R - P.IVA: 01555720208			Spett. le Veda S.r.l. Via Brescia, 146 - 46042 Castel Goffredo (MN) C.F. e P.IVA: 00347040207		
<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Numero</b>			
10.03.2012	Fattura	8			

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Codice IVA	Importo
Tinteggiatura appartamento  Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, c. 100 L. 24.12.2007, n. 244 e dell'art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 6.07.2011, n. 98			8	1.000,00

1) Imponibile	10%	2) Imponibile	21 %	3) Imponibile	.... %	<b>Totale A (1+2+3)</b>
4) IVA	10%	5) IVA	21 %	6) IVA	.... %	<b>Totale B (4+5+6)</b>
7) Non imponibile		8) Fuori campo IVA		9) Esente		<b>Totale C (7+8+9)</b>
			1.000,00			1.000,00
1-2-3) Operazione imponibile 7) Operazione non imponibile ai sensi dell'art. .... 8) Operazione fuori campo IVA ai sensi dell'art. 1, c. 100 L. 24.12.2007, n. 244 e dell'art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 6.07.2011, n. 98						<b>Ritenuta (D)</b>
						<b>Netto a pagare (A+B+C+D)</b>
						1.000,00
						<b>S.E. &amp; O.</b>



## **Fatture degli ex contribuenti minimi 2012**

*I soggetti che, pur rispettando i requisiti previsti dall'art. 1, cc. 96-117 L. 244/2007, **non possiedono i nuovi requisiti** richiesti dall'art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011 possono adottare il **regime contabile “semplificato”** degli “ex minimi”, in base al quale il reddito è determinato ordinariamente, sono previsti l'assoggettamento ad IVA, nonché talune semplificazioni connesse agli adempimenti contabili e di versamento; oppure possono adottare il **regime ordinario** di determinazione dell'IVA e del reddito (contabilità semplificata/ordinaria). In entrambi i casi si verifica il passaggio da un regime di esclusione dall'Iva ad un regime IVA ordinario. Tali soggetti hanno pertanto l'obbligo di **emettere la fattura con le regole ordinarie**.*

### **Semplificazioni ai fini delle imposte dirette**

- Esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'IVA.
- Esonero dall'obbligo di tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell'Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dall'art. 16 D.P.R. 600/1973.
- Esonero dalla dichiarazione ai fini dell'Irap.

### **Semplificazioni ai fini IVA**

- Esonero dalle liquidazioni e versamenti periodici dell'IVA.
- Esonero dal versamento dell'acconto annuale dell'IVA.

Permane il versamento annuale.

### **Adempimenti da osservare**

#### **Imposte dirette**

- Conservazione dei documenti ricevuti ed emessi (art. 22 D.P.R. 600/1973).
- Fatturazione e certificazione dei corrispettivi, qualora non ricorrano le condizioni di esonero previste per le attività di cui all'art. 2 D.P.R. 696/1996.
- Versamento dell'acconto e del saldo dell'Irpef.
- Versamento dell'acconto e del saldo delle addizionali comunali e regionali all'Irpef.
- Adempimenti dei sostituti d'imposta (art. 25 D.P.R. 600/1973 e art. 5 D.P.R. 322/1998).

#### **IVA**

- Comunicazione annuale dei dati IVA (art. 8-bis D.P.R. 322/1998), qualora il volume d'affari sia uguale o superiore a € 25.822,84
- Presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e dell'IVA.
- Versamento annuale dell'IVA.
- Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA (art. 21, c. 1 D.L. 78/2010).
- Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (art. 1 D.L. 40/2010).

### **Caratteristiche della fattura emessa**

- Si applica il regime IVA ordinario.
- Alle prestazioni soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto si applica il regime ordinario.





## **Fatture degli ex contribuenti minimi 2012 (segue)**

**Esempio n. 1**

**Fattura emessa da commercialista che esce dal regime fiscale dei contribuenti minimi e fruisce del regime semplificato degli ex minimi**

<b>Ditta Emittente</b>			<b>Ditta Cliente</b>		
Rossi Rag. Carlo - Commercialista Via Milano, 155 - 46042 Castel Goffredo (MN) C.F.: RSS CRL 49P07 C118 R - P.IVA: 01555720208			Spett. le Veda S.r.l. Via Brescia, 146 - 46042 Castel Goffredo (MN) C.F. e P.IVA: 00347040207		
<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Numero</b>			
10.04.2012	Fattura	10			

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Codice IVA	Importo
• Contabilità, consulenza amministrativa e tributaria 1° trimestre 2012			2	1.000,00
• Contributo integrativo 4% (su € 1.000,00)			2	40,00
• Ritenuta d'acconto 20% (su € 1.000,00)				- 200,00

1) Imponibile	10%	2) Imponibile	21 %	3) Imponibile	.... %	<b>Totale A (1+2+3)</b>
			1.040,00			1.040,00
4) IVA	10%	5) IVA	21 %	6) IVA	.... %	<b>Totale B (4+5+6)</b>
			218,40			218,40
7) Non imponibile		8) Fuori campo IVA		9) Esente		<b>Totale C (7+8+9)</b>
						<b>Totale D (A+B+C)</b>
						1.258,40
						<b>Ritenuta (D)</b>
						- 200,00
						<b>Netto a pagare (A+B+C+D)</b>
						1.058,40
						<b>S.E. &amp; O.</b>

1-2-3) **Operazione imponibile**

7) Operazione non imponibile ai sensi dell'art. ....

8) Operazione fuori campo IVA ai sensi dell'art. ....

**Esempio n. 2**

**Fattura emessa da imprenditore che fruisce del regime fiscale degli ex minimi**

<b>Ditta Emittente</b>			<b>Ditta Cliente</b>		
Rossi Rag. Carlo - Tinteggiature Via Milano, 155 - 46042 Castel Goffredo (MN) C.F.: RSS CRL 49P07 C118 R - P.IVA: 01555720208			Spett. le Veda S.r.l. Via Brescia, 146 - 46042 Castel Goffredo (MN) C.F. e P.IVA: 00347040207		
<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Numero</b>			
10.03.2012	Fattura	8			

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Codice IVA	Importo
• Tinteggiatura appartamento			2	1.000,00

1) Imponibile	10%	2) Imponibile	21 %	3) Imponibile	.... %	<b>Totale A (1+2+3)</b>
			1.000,00			1.000,00
4) IVA	10%	5) IVA	21 %	6) IVA	.... %	<b>Totale B (4+5+6)</b>
			210,00			210,00
7) Non imponibile		8) Fuori campo IVA		9) Esente		<b>Totale C (7+8+9)</b>
						<b>Ritenuta (D)</b>
						<b>Netto a pagare (A+B+C+D)</b>
						1.210,00
						<b>S.E. &amp; O.</b>

1-2-3) **Operazione imponibile**

7) Operazione non imponibile ai sensi dell'art. ....

8) Operazione fuori campo IVA ai sensi dell'art. ....



## **Certificazione dei compensi 2011 soggetti a ritenuta**

**Entro il 28.02.2012** deve essere rilasciata, dai datori di lavoro e dai sostituti d'imposta che hanno corrisposto compensi a professionisti o pagato provvigioni ad agenti, rappresentanti ed altri intermediari di commercio, la certificazione degli importi erogati nel 2011. La certificazione è rilasciata in forma libera, anche se devono essere presenti tutti i dati che saranno oggetto della comunicazione all'Agenzia delle Entrate tramite il Modello 770 semplificato. Il sostituto può decidere, alternativamente, di rilasciare una certificazione unica per tutti i compensi corrisposti durante l'anno oppure compilare la certificazione nel momento in cui effettua il pagamento nel corso dell'anno.

### ESEMPI DI REDDITI DA CERTIFICARE

#### Redditi:

- **soggetti a ritenuta;**
- **corrisposti nel 2011.**

Artt. 25 e 25-bis  
D.P.R. 600/1973

- Somme riferite a redditi di **lavoro autonomo** professionale o occasionale.
- **Provvigioni** per prestazioni, anche occasionali, derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, nonché provvigioni derivanti da vendite a domicilio.
- Compensi per indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio dell'attività dilettantistica, che non comprendono i rimborsi spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto, in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
- Utili corrisposti in relazione a contratti di **associazione in partecipazione** quando l'apporto è costituito esclusivamente da lavoro.
- Somme erogate a titolo di **diritto d'autore**.
- Indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche.
- Indennità per la cessazione da funzioni notarili.
- Indennità per la cessazione di attività sportiva professionale.
- Compensi erogati ai professionisti che hanno optato per i regimi agevolati relativi alle nuove iniziative produttive e dei **contribuenti minimi**.

### FORMA DELLA CERTIFICAZIONE

#### Libera

**Devono essere riportati  
i dati da indicare nel  
Modello 770  
semplificato**

- Dati anagrafici di committente e percipiente.
- Ammontare lordo del compenso corrisposto e della ritenuta operata.
- Somme non soggette a ritenuta (esempio: rimborsi spese, importo dell'abbattimento forfetario in caso di diritti d'autore o quota di provvigioni esclusa dalla base imponibile).
- Contributo del 4% addebitato, a titolo di rivalsa, dai professionisti iscritti alla Gestione Separata dell'Inps.
- **Non si considera il contributo integrativo destinato alle Casse Professionali.**
- Causale del pagamento.



## Certificazione degli utili corrisposti

La certificazione degli utili corrisposti nel 2011 deve essere rilasciata, entro il 28.02.2012, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti. I percettori degli utili devono utilizzare i dati contenuti per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi. La certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti che hanno percepito utili o altri proventi equiparati, assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva (del 27% o dell'1,375%), e utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 27-bis del D.P.R. 600/1973. I soggetti non residenti possono utilizzare la certificazione per ottenere nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d'imposta relativo alle imposte pagate in Italia. Si ricorda che l'art. 2, cc. 6-12 D.L. 138/2011 ha disposto l'aumento dal 12,50% al 20% della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta da applicare agli utili derivanti da partecipazioni non qualificate in società di capitali detenute da soggetti non imprenditori percepiti dal 1.01.2012. Pertanto, entro il 31.12.2011, molte imprese hanno provveduto alla delibera di distribuzione degli utili e al relativo pagamento, per evitare la maggiore tassazione senza che ciò rappresenti una fattispecie elusiva.

OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE	Corresponsione di utili	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utili per la partecipazione in soggetti Ires, residenti o non residenti, in qualunque forma corrisposti.</li><li>• Distribuzioni di riserve di capitale che sono considerate utili e riserve di utili.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Esclusi:<ul style="list-style-type: none"><li>- gli utili e altri proventi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;</li><li>- gli utili ed i proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito delle gestioni individuali di portafoglio.</li></ul></li></ul>
	Corresponsione di proventi equiparati agli utili	<p>Proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni.</p> <p>Proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale, ovvero di capitale e opere o servizi.</p> <p>Remunerazione dei finanziamenti eccedenti [di cui all'art. 98 Tuir (in vigore fino al 31.12.2007)] direttamente erogati dal socio o da sue parti correlate, riqualificati come utili.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Titoli e strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici.</li><li>• Partecipazioni in società non residenti, se la relativa remunerazione è stata totalmente indeducibile nella determinazione del reddito di impresa.</li></ul>
PRINCIPALI DATI DA INSERIRE	Utili	<ul style="list-style-type: none"><li>• Numero delle azioni o quote ed eventuale percentuale di possesso (in caso di contitolarità).</li><li>• Dividendo unitario senza alcun troncamento e dividendo complessivo lordo, suddiviso tra l'ammontare corrisposto con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2007 e con utili prodotti in data successiva.</li><li>• Ritenute operate o imposta sostitutiva applicata.</li><li>• Dividendo al netto delle imposte applicate all'estero (netto frontiera).</li><li>• Dividendi relativi a distribuzioni di utili e riserve formati nei periodi in cui è efficace l'opzione per la trasparenza.</li></ul>	
	Proventi equiparati	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dati dei proventi e delle ritenute relativi a:<ul style="list-style-type: none"><li>- titoli e strumenti finanziari;</li><li>- contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con l'apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi.</li></ul></li></ul>	
TERMINE DI CONSEGNA	Entro il 28.02 di ogni anno, con riferimento agli utili corrisposti nell'anno precedente.		

**NON SOLO IMPRESA****Limiti all'uso del contante**

La manovra Monti ha modificato la disciplina della tracciabilità dei pagamenti riducendo da € 2.500,00 a € 1.000,00 la soglia per la circolazione di strumenti di pagamento in forma libera, quali il contante, gli assegni trasferibili e i titoli al portatore, con effetto a decorrere **dal 6.12.2011**. Contestualmente la norma ha introdotto l'obbligo di comunicare le violazioni riscontrate da parte dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio anche all'Agenzia delle Entrate.

<b>CONTANTE E TITOLI AL PORTATORE</b>	<b>Dal 6.12.2011</b>	Inferiore a € 1.000,00 <sup>1</sup> .	Limite di valore consentito per il <b>trasferimento</b> di contanti e titoli al portatore <b>tra soggetti diversi</b> .
	Dal 13.08.2011 al 5.12.2011	Inferiore a € 2.500,00 <sup>1</sup> .	
	Dal 31.05.2010 al 12.08.2011	Inferiore a € 5.000,00 <sup>1</sup> .	
	Dal 25.06.2008 al 30.05.2010	€ 12.499,99.	Limite di valore consentito per l'uso del contante.
	Dal 30.04.2008 al 24.06.2008	€ 4.999,99.	
	Fino al 29.04.2008	€ 12.500,00.	
<b>ASSEGNI BANCARI, POSTALI, CIRCOLARI</b>	<b>Emessi dal 6.12.2011</b>	Fino a € 999,99	In forma libera.
		Da € 1.000,00	Clausola di non trasferibilità.
	Emessi Dal 13.08.2011 Al 5.12.2011	Fino ad € 2.499,99	In forma libera.
		Da € 2.500,00	Clausola di non trasferibilità.
	Emessi Dal 31.05.2010 Al 12.08.2011	Fino ad € 4.999,99	In forma libera.
		Da € 5.000,00	Clausola di non trasferibilità.
	Emessi Dal 25.06.2008 Al 30.05.2010	Fino ad € 12.499,99	In forma libera.
		Da € 12.500,00	Clausola di non trasferibilità.
	Emessi Dal 30.04.2008 Al 24.06.2008	Fino a € 4.999,99	In forma libera.
		Da € 5.000,00	Clausola di non trasferibilità.
	Emessi fino al 29.04.2008	Fino a € 12.500,00	In forma libera.
		Da € 12.500,01	Clausola di non trasferibilità.

**Nota<sup>1</sup>**

- Non sono consentiti i trasferimenti, di importo inferiore alla citata soglia, quando sono artificiosamente frazionati allo scopo di eludere la legge.
- Nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore al limite (ma complessivamente di ammontare superiore), sfuggono al divieto (poichè tra loro non cumulabili) quelli relativi:
  - a distinte e autonome operazioni;
  - alla medesima operazione, quando il frazionamento è connaturato all'operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione);
  - alla medesima operazione, quando il frazionamento è la conseguenza di preventivo accordo tra le parti (es.: pagamento rateale).

**LIBRETTI  
DI DEPOSITO  
BANCARI  
O POSTALI**

Il saldo dei libretti al portatore in circolazione deve essere inferiore a € 1.000,00.

I libretti che eccedano tale soglia al 6.12.2011 dovranno essere ricondotti al di sotto di € 1.000,00 entro il 31.03.2012.



## **Imposta di bollo su attività finanziarie oggetto di emersione**

Le attività finanziarie oggetto di emersione sono soggette a un'imposta di bollo speciale annuale del 4%. Per gli anni 2012 e 2013 l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 10% e del 13,5%. L'imposta è determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo pagata.

Gli intermediari provvedono a trattenere l'imposta dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente, e procedono al versamento, entro il 16.02 di ciascun anno, con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31.12 dell'anno precedente. Per il solo versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attività segretate è quello al 6.12.2011.

Gli intermediari segnalano all'Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l'imposta. Nei confronti dei predetti contribuenti l'imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo. Per l'omesso versamento dell'imposta si applica una sanzione pari all'importo non versato.

<b>PRESUPPOSTI</b>	<b>Oggetto</b>	Attività finanziarie oggetto di emersione (ai sensi dell'art. 13-bis D.L. 78/2009 e artt. 12 e 15 D.L. 350/2001).	
	<b>Condizione</b>	Possesso di attività finanziarie ancora segretate al 31.12 dell'anno precedente (al 6.12.2011 per il 2012). <ul style="list-style-type: none"> <li>Le attività segretate sono quelle attività immesse in appositi rapporti accessi per lo scudo fiscale.</li> <li>Si tratta delle attività oggetto di rimpatrio materiale o giuridico, dei relativi redditi (se tassati alla fonte a titolo di imposta dall'intermediario), delle attività derivanti dal reinvestimento degli importi derivanti dall'alienazione o rimborso delle attività rimpatriate e dei relativi redditi (se tassati alla fonte a titolo d'imposta dall'intermediario)</li> </ul>	
<b>IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE</b>	<b>Base imponibile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valore delle attività ancora segretate al 31.12 dell'anno precedente.</li> <li>Valore al 6.12.2011 per il 2012.</li> </ul>	
	<b>Aliquota annuale</b>	1%	Per il 2012
		1,35%	Per il 2013
		0,40%	A regime dal 2014
	<b>Imposta netta</b>	L'imposta è determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo pagata sulle comunicazioni relative a titoli, strumenti e prodotti finanziari.	
<b>INTERMEDIARI FINANZIARI</b>	<b>Ruolo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gli intermediari che hanno seguito l'emersione provvedono a:               <ul style="list-style-type: none"> <li>trattenere l'imposta dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente;</li> <li>effettuano il relativo versamento.</li> </ul> </li> </ul> Segnalano all'Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l'imposta.	
	<b>Versamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gli intermediari effettuano il versamento dell'imposta entro il 16.02 di ciascun anno.</li> <li>Il versamento è effettuato secondo le disposizioni contenute nel capo III D. Lgs. 9.07.1997, n. 241.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31.12 dell'anno precedente. Per il versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attività segretate è quello al 6.12.2011.</li> </ul>
		Nei confronti dei contribuenti segnalati dall'intermediario per non aver consentito il versamento, l'imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo.	
<b>ATTIVITÀ FINANZIARIE PRELEVATE O DISMESSE AL 6.12.2011</b> Imposta straordinaria	<b>Oggetto</b>	Attività finanziarie che, alla data del 6.12.2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto dell'emersione ovvero comunque dismesse.	
	<b>Imposta di bollo straordinaria</b>	È dovuta un'imposta straordinaria pari al 10%.	Per il solo 2012.
	<b>Versamento</b>	Effettuato dall'intermediario presso cui il cliente presentò in origine la dichiarazione di emersione	Entro il 16.02.2012.



## Imposta sui beni di lusso

La Manovra Monti prevede che, a partire dal 2012, alla tassa automobilistica gravante sulle autovetture sia applicata un'addizionale erariale, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, in misura pari a € 20,00 per ogni KW eccedente i 185 (anziché 225, come previsto nella prima versione del decreto). La disposizione, pertanto, a decorrere dal predetto anno, oltre ad ampliare l'ambito di applicazione della norma, che ha disposto l'introduzione, a decorrere dal 2011, di un'addizionale erariale sulle autovetture di potenza superiore ai 225 KW, incrementa, per queste ultime, il prelievo fiscale da € 10 a € 20 per KW. Il successivo c. 2 introduce dal 1.05.2012, per le navi e imbarcazioni da diporto nazionali ed estere, che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche anche se in concessione a privati, una tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno o frazione di esso, in base alla lunghezza dello scafo. Inoltre, il c. 11 istituisce l'imposta erariale sugli aeromobili privati.

### TASSA ANNUALE DI STAZIONAMENTO DELLE IMBARCAZIONI

#### Decorrenza

Dal 1.05.2012.

#### Oggetto

Unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati.

#### Soggetti

Proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.

#### Importo

Per ogni  
giorno o  
frazione

€ 5,00	Scafo da 10,01 a 12 metri
€ 8,00	Scafo da 12,01 a 14 metri
€ 10,00	Scafo da 14,01 a 17 metri
€ 30,00	Scafo da 17,01 a 24 metri
€ 90,00	Scafo da 24,01 a 34 metri
€ □07,00	Scafo da 34,01 a 44 metri
€ 372,00	Scafo da 44,01 a 54 metri
€ 5□1,00	Scafo da 54,01 a 64 metri
€ 703,00	Scafo superiore a 64 metri

#### Riduzioni

Anni trascorsi dalla costruzione	Riduzione della tassa
5	15%
10	30%
15	45%

### IMPOSTA SUGLI AEROMOBILI

#### Decorrenza

Dal 6.12.2011.

#### Oggetto

- Aeromobili privati immatricolati nel registro aeronautico nazionale.
- Aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre 48 ore.

#### Soggetti

Proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'aeromobile.

#### Velivoli

Importo annuale	Peso massimo al decollo
€ 1,50 al kg	Fino a 1.000 kg
€ 2,45 al kg	Fino a 2.000 kg
€ 4,25 al kg	Fino a 4.000 kg
€ 5,75 al kg	Fino a 6.000 kg
€ 6,65 al kg	Fino a 8.000 kg
€ 7,10 al kg	Fino a 10.000 kg
€ 7,55 al kg	Oltre 10.000 kg

#### Elicotteri

L'imposta dovuta è pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso.

#### Altri aeromobili

Alianti, motoalianti, autogiri e aerostati: € 450,00.





## Imposta sui beni di lusso (segue)

### TASSA ERARIALE SULLE AUTO DI LUSSO

#### Oggetto

Autovettura e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose.

#### Soggetti

Proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria risultanti al Pubblico registro automobilistico.  
L'obbligo è definito in riferimento alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica.

#### Addizionale erariale Dall'anno 2012

L'addizionale erariale della tassa automobilistica è fissata in **€ 20 per ogni chilowatt** di potenza del veicolo **superiore a 185 chilowatt**.

#### Riduzioni

Anni trascorsi dalla costruzione	Addizionale ridotta	Importo dovuto per ogni Kw
5	al 60%	€ 12,00
10	al 30%	€ 6,00
15	al 15%	€ 3,00
20	allo 0%	€ 0,00

### Esempio

### Calcolo della tassa erariale sulle auto di lusso dal 2012

Dati	Autovettura	• Audi A4, modello anno 2010, targa EC 367CD, Kw 195
	Imposta dovuta	• Kw 195 - Kw 185 = Kw 10 x 20 €/Kw = € 200

**Agenzia Entrate**

**MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO**

DELEGA IRREVOCABILE A: \_\_\_\_\_

AGENZIA \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

**CONTRIBUENTE**

**CODICE FISCALE** R S S M R A 7 1 A 2 7 F 2 0 5 P

**DATI ANAGRAFICI**

cognome, denominazione o ragione sociale **Rossi** nome **Mario**

data di nascita giorno 27 mese 01 anno 1971 sesso (M o F) **M** comune (o Stato estero) di nascita **Milano** prov. **M I**

**DOMICILIO FISCALE** **Milano** prov. **M I** via e numero civico **Via Volta, n. 3**

**CODICE FISCALE** del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare \_\_\_\_\_ codice identificativo \_\_\_\_\_

**SEZIONE ERARIO ED ALTRO**

codice ufficio \_\_\_\_\_ codice atto \_\_\_\_\_

tipo **A** elementi identificativi **E C 3 6 7 C D** codice **3364** anno di riferimento **2012** importi a debito versati **200,00**

**Targa dell'autovettura** **Anno di decorrenza della tassa automobilistica**



## AGEVOLAZIONI

**Riduzione contributi Inail 2011 in edilizia**

A favore dei datori di lavoro esercenti attività edile spetta una riduzione contributiva, determinata annualmente con decreto ministeriale entro il 31.07. Qualora quest'ultimo non sia emanato, decorsi 30 giorni e sino alla sua adozione, si applica (in via provvisoria) la riduzione determinata per l'anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione all'effettiva riduzione accordata con il decreto, ovvero in caso di mancata adozione del decreto entro e non oltre il 15.12 dell'anno di riferimento. Tale riduzione, che per il 2011 è stata confermata pari all'11,50%, trova applicazione in sede di **regolazione dei premi dovuti per ciascun anno di riferimento**. Il beneficio interessa soltanto gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, nonché i soci delle cooperative di produzione e lavoro, sempre che svolgano lavorazioni edili.

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA	Misura	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per l'anno 2011 la riduzione contributiva a favore delle imprese edili è confermata nella misura dell'<b>11,50%</b>.</li> <li>I datori di lavoro interessati potranno usufruire della riduzione solo per l'anno 2011 (<b>regolazione 2011</b>).</li> </ul>
	Datori di lavoro	I datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile individuati dai codici Istat 1991 dal <b>"45.11"</b> al <b>"45.45.2"</b> .
	Oggetto	<p>Il beneficio si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, nonché ai soci delle cooperative di produzione e lavoro, sempre che svolgano lavorazioni edili.</p> <p>Non spetta, quindi, per quelli occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.</p> <p>La riduzione spetta esclusivamente sul premio infortuni e silicosi e non si applica sul premio speciale unitario artigiani.</p>
REQUISITI	Normativa in materia di sicurezza	<p>L'agevolazione non si applica ai datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di 5 anni dalla pronuncia della sentenza.</p> <p>Relativamente all'assenza di tali condanne, i datori di lavoro devono presentare apposita <b>autocertificazione</b> all'istituto.</p>
	Altri requisiti	<ul style="list-style-type: none"> <li>I datori di lavoro devono: <ul style="list-style-type: none"> <li>essere in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva nei confronti dell'Inail, dell'Inps e delle Casse Edili (Durc);</li> <li>applicare la parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali;</li> <li>autocertificare l'inesistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A del D.M. 24.10.2007 ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.</li> </ul> </li> </ul>
	Cumulabilità	Lo "sconto edili" non è cumulabile con altri benefici.
ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO	Autodichiarazione all'Inail	<p>I datori di lavoro devono presentare il modello di autocertificazione per l'assenza di condanne passate in giudicato nel quinquennio ai sensi della L. 248/2006 alla Sede Inail competente.</p> <p><b>Entro il termine di scadenza dell'autoliquidazione (16.02.2012)</b></p>
	Durc	Trattandosi di benefici erogati dall'Inail, non deve essere presentato il DURC, in quanto l'Istituto provvede d'ufficio alla verifica della regolarità.
	Autocertificazione alla DPL	Se la richiesta del beneficio è effettuata per la prima volta con l'autoliquidazione 2012, i datori di lavoro, entro lo stesso termine (16.02.2012) dovranno anche presentare alla DPL territorialmente competente il modulo di autocertificazione circa l'inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito.
	Fruizione in passato dell'agevolazione	Nel caso in cui il datore di lavoro abbia già fruito in passato dell'agevolazione ed abbia già presentato il modulo alla DPL, questo dovrà essere ripresentato solo se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato.



## SCADENZARIO

**Principali adempimenti mese di febbraio 2012**

Scad. 2012	Tributo Con-tributo	Descrizione
<b>Mercoledì 1 febbraio</b>	IVA	<p><b>Dichiarazione annuale</b> - A decorrere da oggi è possibile presentare, in via telematica, la dichiarazione IVA relativa al 2011 in forma autonoma per poter utilizzare in compensazione, a decorrere dal 16.03.2012, il credito IVA di importo superiore a € 10.000.</p> <p><b>Rimborso</b> - I contribuenti che intendono chiedere il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale devono compilare il quadro VR, essendo stato soppresso l'omonimo modello.</p>
<b>Mercoledì 15 febbraio</b>	IVA	<p><b>Fattura differita</b> - Emissione ed annotazione della fattura differita per le consegne o spedizioni avvenute il mese precedente.</p> <p><b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.</p> <p><b>Registrazione</b> - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.</p>
	Associazioni sportive dilettantistiche	<b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Collocamento obbligatorio	<b>Denuncia annuale</b> - Presentazione del prospetto informativo del personale impiegato, ai sensi dell'art. 9 L. 68/1999 (Nota Min. Lav. 14.12.2011, n. 5909).
<b>Giovedì 16 febbraio</b>	Imposte dirette	<p><b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale, ovvero operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta.</p> <p><b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p> <p><b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di gennaio 2012, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di dicembre 2011.</p>
	IVA	<p><b>Liquidazione per contribuenti trimestrali "speciali"</b> - Termine ultimo per la liquidazione relativa al 4° trimestre 2011 e per versare l'eventuale imposta a debito per distributori di carburante, autotrasportatori, imprese erogatrici di servizi pubblici relativi a somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili, esercenti arti e professioni sanitarie che effettuano solo operazioni esenti e acquisti di oro industriale (es.: odontotecnici).</p> <p><b>Associazioni sportive dilettantistiche</b> - Termine di versamento dell'IVA relativa al 4° trimestre 2011, mediante il modello F24.</p> <p><b>IVA di gruppo</b> - Le società controllanti e controllate facenti parte di un gruppo possono avvalersi di una speciale procedura di liquidazione dell'IVA che consente la compensazione infragruppo dei debiti e crediti IVA periodici delle società medesime. A tal fine, l'ente o società controllante deve darne comunicazione in via telematica entro il termine per l'effettuazione della liquidazione relativa al mese di gennaio, ossia entro il 16.02, mediante il modello IVA 26.</p>
	Lettera d'intento	<b>Comunicazione</b> - Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.
	Imposta sugli intrattenimenti	<b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Inps	<p><b>Contributi previdenziali ed assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.</p> <p><b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente anche agli associati in partecipazione e ai medici in formazione specialistica.</p> <p><b>Artigiani e commercianti</b> - Termine per effettuare il versamento della 4ª rata del contributo fisso minimo per il 2011.</p> <p><b>Conguaglio previdenziale</b> - I datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno relative ai contributi previdenziali e assistenziali anche con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2012. Poiché le operazioni di conguaglio riguardano anche il Tfr al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le stesse potranno avvenire anche con la denuncia di "febbraio 2012" (scadenza 16.03.2012), senza aggravio di oneri accessori (circolare Inps 155/2011).</p>
	Enpals <sup>1</sup>	<b>Versamento</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
	Tfr	<b>Saldo rivalutazione</b> - Termine di versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, pari all'11%, in relazione alla rivalutazione sul Tfr maturata al 31.12.2011.
	Inail	<b>Autoliquidazione</b> - Termine di versamento dei premi per il saldo 2011 e l'acconto 2012 e per la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte esclusivamente con modalità telematica (circolare Inail 1/2012).
<b>Lunedì 20 febbraio</b>	Conai	<b>Denuncia</b> - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
	Enasarco	<b>Versamento contributi</b> - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre ottobre-dicembre 2011.



## Principali adempimenti mese di febbraio 2012 (segue)

Scad. 2012	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Sabato 25 febbraio</b>	IVA	<b>Elenchi Intrastat mensili</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
	Enpals <sup>1</sup>	<b>Denuncia</b> - Trasmissione telematica all'Enpals della denuncia contributiva mensile unificata, ovvero dell'apposito file in formato XML.
<b>Martedì 28 febbraio</b>	Imposte dirette	<b>Conguaglio fiscale</b> - Termine ultimo per operare, da parte dei sostituti d'imposta, il conguaglio di fine anno 2011 sulle retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel corso dell'anno ai dipendenti, ai collaboratori e agli altri percettori di redditi assimilati.
	Sostituti d'imposta	<b>Lavoratori dipendenti e assimilati</b> - Termine ultimo per rilasciare l'apposita certificazione unica (Mod. CUD 2012) ai fini fiscali e contributivi, attestante l'ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti, delle ritenute operate, delle detrazioni d'imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al 2011.
	Certificazione utili societari	<b>Lavoratori autonomi</b> - Termine per la consegna delle certificazioni relative ai compensi corrisposti ed alle ritenute effettuate nel 2011. <b>Adempimento</b> - Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certificazione relativa agli utili corrisposti nel 2011.
<b>Mercoledì 29 febbraio</b>	Studi di settore	<b>Comunicazione</b> - Fino al 29.02.2012 è possibile comunicare all'Agenzia delle Entrate informazioni o elementi che giustifichino le situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza, risultanti dall'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2010, oltre all'indicazione in dichiarazione di cause di inapplicabilità o di esclusione (Com. Agenzia Entrate 20.12.2011).
		<b>Fattura differita</b> - Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		<b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
	IVA	<b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. <b>Comunicazione annuale</b> - Termine di presentazione della comunicazione annuale dati IVA, mediante l'apposito modello prelevabile dal sito Internet "www.agenziaentrate.it". L'obbligo non scatta per i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA in via autonoma entro febbraio.
		<b>Black list</b> - Termine di invio telematico, per i contribuenti mensili, della comunicazione delle operazioni effettuate con Paesi black list nel mese precedente.
	Irap	<b>Opzione</b> - Termine di presentazione, in via telematica, da parte di società di persone e imprese individuali in contabilità ordinaria, della comunicazione dell'opzione per la determinazione della base imponibile Irap secondo le modalità previste per le società di capitali, in relazione al triennio 2012-2014.
	Libro unico del lavoro	<b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente (art. 40, c. 4 D.L. 201/2011).
	Inps	<b>Flussi UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori parasubordinati, riferite al mese precedente.
	Fasi	<b>Contributi assistenziali</b> - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 1° trimestre 2012.
	Fondi rustici	<b>Adempimento</b> - Scade oggi il termine per la registrazione cumulativa di tutti i contratti d'affitto di fondi rustici che il proprietario ha stipulato verbalmente, o in forma scritta, nel corso del 2011.
	Consorzi	<b>Deposito</b> - Termine entro il quale i consorzi con attività esterna, che hanno chiuso l'esercizio al 31.12.2011, devono depositare la situazione patrimoniale presso il Registro delle Imprese (art. 2615-bis C.C.).
	Stampati fiscali	<b>Adempimenti</b> - Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i rivenditori autorizzati devono effettuare l'invio telematico dei dati relativi alle forniture di stampati fiscali effettuate nel 2011.
	Tasse automobilistiche	<b>Versamento</b> - Pagamento delle tasse automobilistiche da parte dei proprietari di autoveicoli fino a 35 Kw con bollo scadente a gennaio 2012.

Note	1.	Il D.L. 201/2011, entrato in vigore il 6.12.2011, ha previsto la soppressione dell'Enpals e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps. Nelle more dell'adozione dei decreti di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie, per l'assolvimento degli adempimenti obbligatori a carico delle imprese e per le istanze relative alle prestazioni pensionistiche, gli utenti possono continuare a rivolgersi agli uffici dell'Enpals (mess. Enpals 12.12.2011).
	2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).</li> <li>L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.</li> <li>I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).</li> <li>Gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].</li> </ul>